



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2025-2026**

## **Comunicato Ufficiale N. 13 del 18/07/2025**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 17 luglio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASALOTTI CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2, E 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

#### **DELIBERA**

Di ritenere la società Casalotti Calcio responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 400,00.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**36) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MASSIMI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CITTÀ DI PALIANO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Massimi Andrea, n.1 gara di squalifica da scontare nel campionato di competenza;
- Pol.Città di Paliano, euro 100,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**37) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CRESPO REYES NILSON ERNEIS, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA ASD SANPOLESE 1961 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASD SANPOLESE 1961 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Crespo Reyes Nilson Erneis, n.4 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza;
- Sanpolese 1961, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 18 luglio 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato